

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

L'OMESSA COMUNICAZIONE ALL'ENEA NON COMPROMETTE LA DETRAZIONE PER RECUPERO EDILIZIO

RIFERIMENTI

- **Art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2019, n. 64/E**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato / tardivo invio della nuova comunicazione all'ENEA, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico, non determina la perdita del diritto alla detrazione IRPEF prevista per detti interventi.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO*fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, la Finanziaria 2018 ha introdotto l'obbligo di **trasmettere all'ENEA le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili** di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis, TUIR. In particolare, l'art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013 dispone che:

“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali”.

L'invio dei dati va eseguito:

- **entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori / collaudo;**
- utilizzando l'**apposito portale disponibile sul sito Internet dell'ENEA.**

In merito si rammenta che:

- la Comunicazione riguarda, oltre i citati interventi di recupero edilizio, **anche l'acquisto di grandi elettrodomestici** di classe energetica A+ (A per i forni), collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio, **per i quali si fruisce della detrazione IRPEF del 50%** (c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”);
- la normativa di riferimento non individua puntualmente gli interventi “interessati” dall'adempimento in esame. A tal fine è possibile far riferimento **all'elenco fornito dall'ENEA** nella sezione dedicata alla nuova Comunicazione (Informativa SEAC [25.3.2019, n. 94](#));
- considerati i tempi di messa a disposizione del citato portale sul sito Internet dell'ENEA:
 - per gli interventi **terminati nel 2018** la Comunicazione andava inviata **entro l'1.4.2019**;
 - per gli interventi **terminati tra l'1.1.2019 e l'11.3.2019** la Comunicazione va effettuata **entro il 9.6.2019** (Informativa SEAC 25.3.2019, n. 94).

IL RECENTE CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E ha chiarito che:

“la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.

In particolare, l'Agenzia ritiene condivisibile il parere espresso del MISE nella Nota n. 3797/2019, secondo il quale la Comunicazione in esame, **ancorché obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione**, atteso che **non è prevista alcuna sanzione** nel caso in cui non si provveda a tale adempimento.

Ciò in considerazione del fatto che:

- gli **adempimenti richiesti** ai fini della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio sono individuati nel DM n. 41/98, il quale all'art. 4, contenente **l'elencazione tassativa** dei casi di **diniego della detrazione, non ricomprende** il mancato / tardivo invio all'ENEA della nuova Comunicazione;
- l'art. 16, DL n. 63/2013 **non prevede la perdita** del diritto alla detrazione IRPEF, in caso di mancata o tardiva trasmissione della nuova Comunicazione all'ENEA.

Conseguentemente, **in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata / tardiva trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis del citato art. 16 non comporta la perdita del diritto alla detrazione IRPEF del 50%** di cui all'art. 16-bis, TUIR. n